

## **Osservazioni Terna al Documento per la consultazione 45/2022/R/EEL**

### **SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE MICROIMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/17**



In linea con quanto rappresentato nell'ambito delle osservazioni al DCO 397/2019 relativo al Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese e al DCO 220/2020 relativo al Servizio a tutele graduali per le piccole imprese, Terna condivide la previsione in base alla quale la partecipazione alle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali è subordinata al rispetto, da parte dei partecipanti, di una serie di requisiti di solidità economico-finanziaria, di natura gestionale e operativi.

Tale previsione, infatti, consente di selezionare esercenti il servizio in grado di assolvere correttamente e puntualmente ai propri obblighi di servizio pubblico e di garanzia della fornitura e, quindi, di tutelare i clienti finali e, più in generale, il sistema. Il servizio a tutele graduali, essendo un servizio di ultima istanza, deve essere erogato da utenti il più possibile solidi dal punto di vista economico-finanziario, considerato che una eventuale insolvenza di questi ultimi potrebbe mettere a rischio la continuità della fornitura per i clienti finali.

Nel seguito vengono riportate le osservazioni agli spunti di consultazione di rilievo per Terna.

*Q4. Si condivide la proposta di prevedere un distinto contratto di dispacciamento per i clienti serviti nell'ambito del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?*

Si condivide la proposta di introdurre l'obbligo, in capo all'esercente il Servizio a tutele graduali, di stipulare due distinti contratti per il servizio di dispacciamento con riferimento ai rispettivi punti di prelievo del mercato libero e del STG, ferma restando l'omogeneità delle condizioni contrattuali applicabili (ivi incluse le tempistiche di risoluzione del contratto di dispacciamento).

Al riguardo, si ritiene opportuno chiarire se una società che risulti assegnataria sia del servizio di salvaguardia sia del servizio a tutele graduali per le microimprese sia tenuta a stipulare tre distinti contratti (mercato libero, servizio di salvaguardia, tutele graduali per le microimprese) oppure se siano sufficienti due contratti: uno per i clienti del mercato libero e uno per i clienti "tutelati".

Infine, con riferimento al punto 3.26 del DCO in cui viene menzionato il corrispettivo mercato capacità, si segnala l'opportunità di chiarire le modalità applicative per la regolazione economica di tale corrispettivo tra Terna e l'utente del dispacciamento del STG

(applicazione corrispettivo monorario in analogia a quanto previsto per il servizio di salvaguardia dalla delibera 566/2021 o corrispettivo differenziato peak/offpeak come per il mercato libero).

*Q16. Si condividono i requisiti di puntualità di pagamento nei confronti delle imprese di distribuzione e di Terna prospettati? Se no, per quali motivi?*

*Q21. Vi sono ulteriori aspetti e/o criticità da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.*

Con riferimento al requisito di solidità economico-finanziaria relativo alla puntualità dei pagamenti nei confronti di Terna<sup>1</sup>, in linea con quanto rappresentato nella risposta al DCO 220/2020, si propone di non subordinare il venir meno del requisito di puntualità alla duplice condizione della perdita dell'indice di onorabilità "Io" (previsto nell'Allegato A.61 del Codice di Rete - Regolamento del sistema di garanzie di Terna) e dell'invio, da parte di Terna, di una conseguente richiesta di integrazione della garanzia.

Si ritiene che la perdita del suddetto indice "Io" segnali già una difficoltà finanziaria da parte dell'utente, con potenziale rischio di insolvenza nei confronti del sistema.

---

<sup>1</sup> Secondo quanto previsto al par. 4.7 del DCO) *"In merito al requisito di puntualità nei confronti di Terna, si intende invece modificare parzialmente quanto disposto per l'omologo servizio destinato alle piccole imprese, prevedendo, in particolare, l'ammissione alle gare di quelle imprese che:*

*a) non abbiano avuto un valore pari a 1 dell'indice di onorabilità Io di cui al Regolamento di Terna – con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella titolarità dell'utente del dispacciamento – per più di una volta negli ultimi dodici mesi precedenti le procedure concorsuali; ovvero, in alternativa,*

*b) che pur essendosi trovate nella situazione sub a., non abbiano ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia".*